



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### **REGISTRO GENERALE N. 150 del 06/02/2019**

**Determina del Responsabile N. 17 del 06/02/2019**

PROPOSTA N. 189 del 05/02/2019

**OGGETTO:** Piceno Consind – Agglomerato di Ascoli Piceno-Maltignano.

Variante alle NTA del vigente PRASI (artt. 10 e 22), ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR 34/92.

Delibera di CG n. 19/18 (adozione).

Osservazioni (art. 30 della LR n. 34/92).

VISTO l'art. 24 della Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29/07/2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23/09/2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 5.8.92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 19.11.1996, n. 48;

VISTA la Legge Regionale 04.12.2008, n. 35;

VISTA la Circolare 027 del 07/02/06 del Servizio Urbanistica, BB.NN., Attività Estrattive e VIA;

VISTO l'art. 11 "Disposizioni in materia urbanistica", comma 8, della Legge Regionale n. la Legge Regionale 23.11.2011, n. 22;

VISTA la variante al Piano Regolatore delle aree produttive dell'agglomerato di Ascoli Piceno e Maltignano approvata con delibera del Consiglio Generale del Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind) n. 10/CG/05 del 31.03.2005;

VISTA la variante in località Villa S. Antonio approvata con delibera del Consiglio Generale del Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino n. 23/CG/12 del 26.11.2012;

VISTA la delibera del Consiglio Generale n. 19 del 21.12.2018 con la quale il Piceno Consind ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della Legge Regionale n. 34/92, la variante alle NTA del vigente PRASI per la modifica dell'art. 10 "Zona 7 – Verde di rispetto – Zona 7 ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua" e dell'art. 22 "Aree esenti dalle prescrizioni di base permanenti del PPAR";

VISTI gli atti ed elaborati predisposti dal Piceno Consind ed elencati nel parere istruttorio appresso riportato;

VISTO il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 05.02.2019 di seguito integralmente trascritto:

“”””””””””Il Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DPCM in data 16.01.1968, modificato, per quanto riguarda gli agglomerati di Ascoli Piceno e Maltignano, con variante approvata con delibera di GP n. 246 del 18.05.1998, successivamente ratificata con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 09.03.2000 e con una variante approvata con delibera del Consiglio Generale del Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino (Piceno Consind) n. 10/CG/05 del 31.03.2005; con delibera del Consiglio Generale del Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino n. 23/CG/12 del 26.11.2012 è stata approvata una variante in località Villa S. Antonio.

L’Ente interessato, con delibera del Consiglio Generale n. 19 del 21.12.2018 ha adottato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della Legge Regionale n. 34/92, la variante alle NTA del vigente PRASI per la modifica dell’art. 10 “Zona 7 – Verde di rispetto – Zona 7 ambiti di tutela integrale dei corsi d’acqua” e dell’art. 22 “Aree esenti dalle prescrizioni di base permanenti del PPAR”, nel seguito diffusamente descritta.

**Gli atti amministrativi trasmessi dal Piceno Consind con nota prot. n. 474 del 21.01.2019, acquisiti agli atti del Settore in data 21.01.2019 con prot n. 1979, sono i seguenti:**

1. Copia della delibera del Consiglio Generale n. 19 21.12.2018 (adozione);
2. Avviso di deposito in data 21.12.2018;
3. Copia del parere espresso dalla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, nota assunta al protocollo del Piceno Consind in data 17.12.2018 al n. 4961;
4. Copia del parere espresso dalla ASUR Marche – Area Vasta n. 5 (nota prot. n. 47103 del 20.06.2018);
5. Copia della nota dello scrivente Settore prot. n. 11373 del 17.05.2018 con la quale è stata comunicata l’esclusione dalle procedure di VAS;
6. Elaborati adottati costituiti da:
  - Relazione generale;
  - NTA vigenti;
  - NTA modificate.

#### **PARERI DEGLI ENTI**

Il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota assunta al protocollo del Piceno Consind in data 17.12.2018, al n. 4961.

La ASUR Marche – Area Vasta n. 5 ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 47103 del 20.06.2018.

#### **DESCRIZIONE**

Si rileva preliminarmente che con nota provinciale prot. n. 11373 del 17.05.2018 è stata comunicata al Comune la sussistenza dei requisiti di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) invocati con nota consortile prot. n. 1706 del 07.05.2018.

La variante in oggetto è stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR 34/92, così come modificato dall'art. 34 della LR n. 3/2015 in quanto, come riportato nel documento istruttorio allegato alla delibera di adozione, le modifiche apportate alle NTA del vigente PRASI non incidono sul dimensionamento globale del Piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione di aree a standard di cui al DM 1444/68; ai sensi del citato articolo 15 della LR n. 34/92, per l'iter di approvazione di tale tipo di varianti deve essere fatto riferimento all'art. 30 della stessa legge, il quale prevede quale unica competenza in capo a questa Amministrazione Provinciale quella di poter formulare osservazioni.

Come riportato nella relazione tecnica, la variante si rende necessaria al fine di consentire la realizzazione del progetto relativo al ponte sul fiume Tronto e viabilità di raccordo (secondo stralcio) programmato dal Comune di Ascoli Piceno; viene evidenziato che tale progetto risulta in gran parte conforme al vigente PRASI in quanto ricadente all'interno della "Zona 9 – Fasce a servizio della viabilità" di cui all'art. 12 delle NTA mentre la limitata porzione relativa all'innesto del ponte con la rotatoria andrebbe ad interessare aree con destinazione di "Zona 7 – Verde di rispetto – Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua" di cui all'art. 10 delle NTA nelle quali non è prevista la possibilità di realizzare nuova viabilità ma solo viabilità di servizio.

Viene quindi modificato il testo del sopracitato art. 10 eliminando al quarto comma la parola "di servizio" e al sesto comma il divieto di realizzare le opere di mobilità; viene altresì eliminato al sesto comma il divieto di realizzare impianti tecnologici fuori terra, le derivazioni e d'acqua ed il trattamento delle acque reflue, al fine di consentire l'esecuzione di condotte fognarie in attuazione delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Altra modifica apportata alle NTA è relativa all'art. 22 "Aree esenti dalle prescrizioni di base permanenti del PPAR" dal quale viene eliminata la frase *"I limiti delle aree esenti sono espressamente riportate con apposito simbolo nell'elaborato grafico Tav. 02 – strumento urbanistico vigente della presente variante"* in quanto ripetizione della frase presente al comma 1 dell'articolo.

Lo scrivente Settore è dell'avviso che la modifica proposta all'art. 10 delle vigenti NTA possa ritenersi ammissibile con esclusivo riferimento alle zone 7 verde di rispetto ricadenti all'interno del perimetro del Piano Regolatore delle Aree Produttive considerato esente dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60, punto 1/d, delle NTA dello stesso; nelle eventuali zone 7 verde di rispetto non ricadenti all'interno del perimetro del Piano Regolatore delle Aree Produttive considerato esente dalle prescrizioni di base del PPAR potranno in ogni caso essere realizzate tutte le opere indicate all'art. 22 "Aree esenti dalle prescrizioni di base permanenti del PPAR" delle NTA del vigente PRASI.

## **CONCLUSIONI**

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore Pianificazione Territoriale è dell'avviso che debba essere formulata la seguente osservazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 47/85 e dell'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., in merito alla variante agli artt. 10 e 22 delle NTA del vigente PRASI adottata dal Piceno Consind, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della LR 34/92 e ss.mm.ii, con Delibera del Consiglio Generale n. 19 del 21.12.2018:

1. la modifica proposta all'art. 10 delle vigenti NTA può ritenersi ammissibile con esclusivo riferimento alle zone 7 verde di rispetto ricadenti all'interno del perimetro del Piano Regolatore delle Aree Produttive considerato esente dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60, punto 1/d, delle NTA dello stesso; nelle eventuali zone 7 verde di rispetto non ricadenti all'interno del perimetro del Piano Regolatore delle Aree Produttive considerato esente dalle

prescrizioni di base del PPAR potranno in ogni caso essere realizzate tutte le opere indicate all'art. 22 "Aree esenti dalle prescrizioni di base permanenti del PPAR" delle NTA del vigente PRASI. "\*\*\*\*\*"

CONSIDERATO che il citato parere del Settore Pianificazione Territoriale possa ritenersi condivisibile e che pertanto un'osservazione in merito alla variante in oggetto per gli stessi motivi in esso contenuti.

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui all'art. 65 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

## **D E T E R M I N A**

di formulare, ai sensi dell'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., la seguente osservazione in merito alla variante agli artt. 10 e 22 delle NTA del vigente PRASI adottata dal Piceno Consind, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della LR 34/92 e ss.mm.ii, con Delibera del Consiglio Generale n. 19 del 21.12.2018:

1. la modifica proposta all'art. 10 delle vigenti NTA può ritenersi ammissibile con esclusivo riferimento alle zone 7 verde di rispetto ricadenti all'interno del perimetro del Piano Regolatore delle Aree Produttive considerato esente dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60, punto 1/d, delle NTA dello stesso; nelle eventuali zone 7 verde di rispetto non ricadenti all'interno del perimetro del Piano Regolatore delle Aree Produttive considerato esente dalle prescrizioni di base del PPAR potranno in ogni caso essere realizzate tutte le opere indicate all'art. 22 "Aree esenti dalle prescrizioni di base permanenti del PPAR" delle NTA del vigente PRASI.

Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino ed al Segretario Generale;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore Pianificazione Territoriale  
Il Dirigente del Settore  
Dott.ssa Luigina Amurri)

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 06/02/2019

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa AMURRI LUIGINA